



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 13-1-2023

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI RANDAZZO NELLA CITAZIONE PROMOSSA DA DI FRANCESCO DANTE C/COMUNE DI RANDAZZO.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.01 del 12/01/2023 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a opporsi all'Atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Randazzo promosso da Di Francesco Dante;

RAVVISATA la necessità di dover nominare un legale di fiducia al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico di cui al presente atto non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale, richiamando, a tal fine, le pronunce giurisprudenziali secondo cui:

- occorre tenere nel debito conto *“la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”* (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730);
- il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo *“che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”* (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730);

- l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi ai giudici di uno Stato membro e la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. *"Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni"* (CGUE, Quinta Sezione, sentenza 6 giugno 2019, causa C-264/18 P.M. e A.);
- l'ambito di operatività della nozione di servizi legali è limitata ai soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante un appalto, ovvero sia un contratto caratterizzato da un *quid pluris*, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al *"contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integrante mero contratto d'opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto ratione materiae abbracciata dal legislatore comunitario. In altre parole, il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce"* (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 11 luglio 2019, n. 1271);

VISTO l'art. 4, comma 1, della Legge regionale n. 32/1994, ai sensi del quale tutte le nomine, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, sono di competenza del Sindaco;

VISTO il preventivo prot.n.23129 del 21/12/2022 dell'avvocato Scuderi Alfio del Foro di Catania, con studio in Randazzo, via Bonaventura n.28 B, redatto al di sotto del minimo dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.147/22 per l'importo di € 900,00;

DECRETA

DI CONFERIRE incarico legale all'avvocato Scuderi Alfio, con studio in Randazzo Via Bonaventura n.28 B, per la rappresentanza giudiziale del Comune di Randazzo nel contenzioso in oggetto, compresa ogni fase della procedura esecutiva, per un importo onnicomprensivo di € 900,00;

1. **DI APPROVARE** l'allegato disciplinare di incarico costituito da n. 8 articoli;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile del I Settore l'adozione degli atti scaturenti dal presente provvedimento, inclusi l'impegno della superiore spesa di € 900,00, la liquidazione dell'acconto, pari a € 450,00 onnicomprensivi e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico;

IL SINDACO

Francesco Sgroi





Città di Randazzo

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

GIUDIZIO: Conferimento incarico legale per opporsi all'atto di Citazione promosso da Di Francesco Dante c/Comune di Randazzo.

L'anno duemilaventitre il giorno 12 del mese di gennaio nei locali del Palazzo Municipale Piazza Municipio n.1

Tra:

Il Comune di Randazzo, nella persona del Capo Settore Affari Generali Giardina Francesco nato a Randazzo il 23/9/1959 domiciliato per la carica presso Palazzo Municipale Piazza Municipio n. 1;

E

L'avvocato Scuderi Alfio del Foro di Catania con studio in Randazzo Via Bonaventura n 28 si conviene quanto segue:

ART. 1. Con delibera di Giunta Municipale n 01 del 12/01/2023 esecutiva, è stato autorizzato il Sindaco ad opporsi all'atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Randazzo promosso da Di Francesco Dante c/Comune di Randazzo, con Decreto Sindacale n. 2 del 13-1-23 è stato conferito all'avvocato Scuderi Alfio incarico legale per rappresentare il Comune di Randazzo, nel suddetto procedimento giudiziario;

ART. 2. Il predetto professionista accetta il compenso onnicomprensivo di € 900,00, contestualmente all'incarico giudiziale di cui sopra l'Amministrazione verserà al predetto legale un acconto pari ad € 450,00 onnicomprensivo;

ART. 3. Il legale incaricato sarà supportato per l'attività di ricerca degli atti e di quanto altro occorrendo e richiesto dallo stesso, dai Funzionari Comunali;

ART. 4. Il legale si impegna a tenere costantemente informato il Comune sull'andamento del giudizio ed a fornire tempestivamente le notizie richieste, anche in ordine alla definitività della sentenza ed alla eventuale quantificazione degli interessi;

ART. 5. In dipendenza del superiore incarico l'Avv. Scuderi Alfio si obbliga a non assumere incarichi professionali da parte di privati o altri Enti pubblici per

l'impugnativa di atti o provvedimenti adottati dal Comune di Randazzo né in sede amministrativa né in sede civile e ad esprimersi preliminarmente sulla sussistenza dei motivi per l'avvio di azione giudiziaria e sull'opportunità o meno di insistere nella prosecuzione della stessa;

ART. 6. Alla definizione di ciascuna fase o grado di giudizio il legale trasmetterà la relativa nota spese con il calce la dichiarazione, debitamente sottoscritta, che la stessa è stata redatta in base agli importi minimi di cui alla vigente tariffa professionale.

ART. 7. Il Comune si impegna a liquidare al professionista l'eventuale differenza tra l'ammontare della parcella e quanto precedentemente corrisposto a titolo d'acconto. Qualora, invece, l'ammontare della parcella dovesse risultare inferiore all'acconto già versato, il professionista si impegna a restituire la differenza, al netto di interessi e accessori di qualsivoglia natura, salvo la possibilità, da concordare volta per volta con l'Amministrazione Comunale, di trattenere il maggior importo ricevuto in conto spettanze per altre procedure già esaurite o pendenti;

ART. 8. L'accettazione del superiore incarico professionale da parte del professionista comporta l'obbligo per quest'ultimo di redigere parcella, relativa al compenso da ricevere, secondo quanto pattuito nell'atto di incarico, senza alcuna deroga. Detta parcella, così determinata, sarà liquidata ad avvenuta prestazione e definizione del giudizio per la cui rappresentanza si dà incarico.


Il Capo I Settore Operativo
Giardina Francesco

Il Legale Incaricato
Avv. Scuderi Alfio